Città di Chioggia
città d'arte
SETTORE POLIZIA LOCALE e Servizi Legali/ Servizio Commercio e Suap
Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n. 264 Palazzo Morari tel. 041/5534993 - fax 041/5534962

Il Dirigente Dr. Michele Tiozzo
Il Resp. del Procedimento Dr.ssa Monaro Sara
Istruttore Ezio Finotto

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (Scheda n. 3/S)

AUTORIZZAZIONE n. 150

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza presentata in data 01/02/2018 prot. 5474 dalla Ditta BACCI Silvana;

VISTO decreto del sindaco n. 21/2018 con il quale è stata attribuita al Dr. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Polizia Locale e Servizi Legali - Servizi Commercio;

DATO ATTO che responsabile del procedimento e dell'istruttoria per il presente provvedimento è la Dott.ssa Sara Monaco;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 nella sezione Amministrativa Trasparente/Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni art. 23

VISTO che la stessa è in possesso dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica del 10/02/2005 n. 223;

VISTO l'art. 28 del D. Lgs. nr. 114/98;

VISTO l'art. 3, della Legge Regionale nr. 10/01;

VISTO il regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio comunale n.6 del 27/01/04 e successive modifiche;

AUTORIZZA

la Ditta individuale BACCI Silvana, nata a Chioggia il 20/11/1967 ed ivi residente in Chioggia Via Altea 15 C.F.BCCSVN67S60C638Y, ad occupare il posteggio stagionale (Scheda n. 3/S) di mq. 2.00 (mt. 2.00 x 1.00), per la vendita del ***settore alimentare (granatine)***, in Chioggia - Lungomare Adriatico, di fronte "Hotel Ariston"; **dal 01 giugno al 31 agosto 2018 dalle ore 20.00 alle ore 24.00,** senza alcuna installazione di strutture infisse permanentemente al suolo.

La presente autorizzazione ha validità nelle giornate, negli orari e nei luoghi indicati e potrà, altresì, essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza di Leggi e Regolamenti o altre prescrizioni delle Autorità con atto motivato e deve essere esibita, unitamente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica, ad ogni controllo degli organi preposti.

Si dà atto:

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

- che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto delle tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

N.B. L'esercizio dell'attività commerciale è subordinato al rispetto delle norme igienico sanitarie.

Questa Amministrazione non assume responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della presente autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal suo rilascio.

CITTÀ DI CHIOGGIA - UFF. COMM. POL. AMM.

IL DIRIGENTE
Dr. Michele Tiozzo

31 MAG. 2018